

**MISURAZIONE DELL'ESPOSIZIONE DELLE BANCHE AL
RISCHIO DI TASSO D'INTERESSE**

**PROPOSTE A FINI DI CONSULTAZIONE DEL COMITATO DI BASILEA
PER LA VIGILANZA BANCARIA**

**Basilea
Aprile 1993**

Atle 17
Atle 18
Atle 19
Atle 20
Atle 21
Atle 22
Atle 23
Atle 24
Atle 25
Atle 26
Atle 27
Atle 28
Atle 29
Atle 30
Atle 31
Atle 32
Atle 33
Atle 34
Atle 35
Atle 36
Atle 37
Atle 38
Atle 39
Atle 40
Atle 41
Atle 42
Atle 43
Atle 44
Atle 45
Atle 46
Atle 47
Atle 48
Atle 49
Atle 50
Atle 51
Atle 52
Atle 53
Atle 54
Atle 55
Atle 56
Atle 57
Atle 58
Atle 59
Atle 60
Atle 61
Atle 62
Atle 63
Atle 64
Atle 65
Atle 66
Atle 67
Atle 68
Atle 69
Atle 70
Atle 71
Atle 72
Atle 73
Atle 74
Atle 75
Atle 76
Atle 77
Atle 78
Atle 79
Atle 80
Atle 81
Atle 82
Atle 83
Atle 84
Atle 85
Atle 86
Atle 87
Atle 88
Atle 89
Atle 90
Atle 91
Atle 92
Atle 93
Atle 94
Atle 95
Atle 96
Atle 97
Atle 98
Atle 99
Atle 100

Atle 101
Atle 102
Atle 103
Atle 104
Atle 105
Atle 106
Atle 107
Atle 108
Atle 109
Atle 110
Atle 111
Atle 112
Atle 113
Atle 114
Atle 115
Atle 116
Atle 117
Atle 118
Atle 119
Atle 120
Atle 121
Atle 122
Atle 123
Atle 124
Atle 125
Atle 126
Atle 127
Atle 128
Atle 129
Atle 130
Atle 131
Atle 132
Atle 133
Atle 134
Atle 135
Atle 136
Atle 137
Atle 138
Atle 139
Atle 140
Atle 141
Atle 142
Atle 143
Atle 144
Atle 145
Atle 146
Atle 147
Atle 148
Atle 149
Atle 150
Atle 151
Atle 152
Atle 153
Atle 154
Atle 155
Atle 156
Atle 157
Atle 158
Atle 159
Atle 160
Atle 161
Atle 162
Atle 163
Atle 164
Atle 165
Atle 166
Atle 167
Atle 168
Atle 169
Atle 170
Atle 171
Atle 172
Atle 173
Atle 174
Atle 175
Atle 176
Atle 177
Atle 178
Atle 179
Atle 180
Atle 181
Atle 182
Atle 183
Atle 184
Atle 185
Atle 186
Atle 187
Atle 188
Atle 189
Atle 190
Atle 191
Atle 192
Atle 193
Atle 194
Atle 195
Atle 196
Atle 197
Atle 198
Atle 199
Atle 200

Atle 201
Atle 202
Atle 203
Atle 204
Atle 205
Atle 206
Atle 207
Atle 208
Atle 209
Atle 210
Atle 211
Atle 212
Atle 213
Atle 214
Atle 215
Atle 216
Atle 217
Atle 218
Atle 219
Atle 220
Atle 221
Atle 222
Atle 223
Atle 224
Atle 225
Atle 226
Atle 227
Atle 228
Atle 229
Atle 230
Atle 231
Atle 232
Atle 233
Atle 234
Atle 235
Atle 236
Atle 237
Atle 238
Atle 239
Atle 240
Atle 241
Atle 242
Atle 243
Atle 244
Atle 245
Atle 246
Atle 247
Atle 248
Atle 249
Atle 250
Atle 251
Atle 252
Atle 253
Atle 254
Atle 255
Atle 256
Atle 257
Atle 258
Atle 259
Atle 260
Atle 261
Atle 262
Atle 263
Atle 264
Atle 265
Atle 266
Atle 267
Atle 268
Atle 269
Atle 270
Atle 271
Atle 272
Atle 273
Atle 274
Atle 275
Atle 276
Atle 277
Atle 278
Atle 279
Atle 280
Atle 281
Atle 282
Atle 283
Atle 284
Atle 285
Atle 286
Atle 287
Atle 288
Atle 289
Atle 290
Atle 291
Atle 292
Atle 293
Atle 294
Atle 295
Atle 296
Atle 297
Atle 298
Atle 299
Atle 300

Atle 301
Atle 302
Atle 303
Atle 304
Atle 305
Atle 306
Atle 307
Atle 308
Atle 309
Atle 310
Atle 311
Atle 312
Atle 313
Atle 314
Atle 315
Atle 316
Atle 317
Atle 318
Atle 319
Atle 320
Atle 321
Atle 322
Atle 323
Atle 324
Atle 325
Atle 326
Atle 327
Atle 328
Atle 329
Atle 330
Atle 331
Atle 332
Atle 333
Atle 334
Atle 335
Atle 336
Atle 337
Atle 338
Atle 339
Atle 340
Atle 341
Atle 342
Atle 343
Atle 344
Atle 345
Atle 346
Atle 347
Atle 348
Atle 349
Atle 350
Atle 351
Atle 352
Atle 353
Atle 354
Atle 355
Atle 356
Atle 357
Atle 358
Atle 359
Atle 360
Atle 361
Atle 362
Atle 363
Atle 364
Atle 365
Atle 366
Atle 367
Atle 368
Atle 369
Atle 370
Atle 371
Atle 372
Atle 373
Atle 374
Atle 375
Atle 376
Atle 377
Atle 378
Atle 379
Atle 380
Atle 381
Atle 382
Atle 383
Atle 384
Atle 385
Atle 386
Atle 387
Atle 388
Atle 389
Atle 390
Atle 391
Atle 392
Atle 393
Atle 394
Atle 395
Atle 396
Atle 397
Atle 398
Atle 399
Atle 400

INDICE

	Pagina
Introduzione	1
Sezione I Premesse	3
Sezione II Principi di misurazione	6
Sezione III Questioni inerenti alla misurazione	10
A. Iscrizione delle poste nelle appropriate fasce temporali	10
a) Poste ad ammortamento	10
b) Data di definizione incerta.....	10
c) Scadenza incerta.....	11
d) Prodotti derivati	12
B. Ponderazione e compensazione.....	12
a) Ponderazione delle posizioni non pareggiate.....	13
b) Compensazione entro e fra le varie fasce temporali.....	14
C. Integrazione delle differenti segnalazioni	16
a) Rischio di tasso d'interesse in differenti valute	16
b) Trattamento delle posizioni in differenti unità affiliate	17
Sezione IV Elaborazione di uno schema di segnalazione	18
a) Poste ad ammortamento	18
b) Non coincidenza fra scadenze contrattuali e fattuali	18
c) Poste non sensibili ai tassi d'interesse	18
d) Strumenti derivati	19
e) Poste del portafoglio di negoziazione	20
Sezione V Consultazione	21
Allegato 1 Fattori di ponderazione per il rischio di tasso d'interesse nelle proposte relative ai rischi di mercato	
Allegato 2 Compensazione orizzontale di strumenti debitori nelle proposte relative ai rischi di mercato	
Allegato 3 Glossario	

**Misurazione dell'esposizione delle banche al rischio
di tasso d'interesse
Proposta di schema di misurazione**

Introduzione

1. L'unito documento intende fornire un resoconto sullo stato di avanzamento dei lavori svolti dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria al fine di misurare il rischio di tasso d'interesse cui sono esposte le banche attive a livello internazionale. Esso enuncia una serie di questioni inerenti all'analisi del rischio e indica le proposte avanzate per affrontare tali questioni. A riguardo di alcune di esse il Comitato non è ancora pervenuto a una conclusione; il rapporto espone i vantaggi e gli svantaggi delle soluzioni alternative, sottoponendoli all'apprezzamento degli operatori bancari. I punti sui quali è in modo particolare sollecitato un commento sono esposti nella Sezione V.

2. Tutti i membri del Comitato di Basilea considerano il rischio di tasso d'interesse come un'importante fattispecie di rischio, che necessita un'attenta sorveglianza da parte delle banche e delle rispettive autorità di vigilanza. Essi ritengono che sarebbe opportuno perseguire un approccio comune nella misurazione di tale rischio, sebbene le disparità in termini di prodotti bancari, di comportamento della clientela e di regime normativo renderebbero necessaria una certa discrezionalità a livello nazionale.

3. La misurazione del rischio di tasso d'interesse seguirebbe un approccio alquanto semplice. Le banche suddividerebbero le attività, le passività e le poste fuori-bilancio in base alla rispettiva scadenza o alle caratteristiche di revisione del tasso. Il presente documento espone vari metodi proposti per assegnare i vari strumenti alle fasce di scadenza appropriate. Nella proposta di base sarebbero applicati coefficienti di durata finanziaria (assunta come indicatore della sensibilità di prezzo per una variazione unitaria dei tassi d'interesse) alle posizioni in bilancio e fuori-bilancio iscritte nelle diverse fasce temporali.

4. La fase successiva consiste nel calcolare la differenza fra le attività e le passività ponderate per la durata finanziaria, previ opportuni aggiustamenti. La grandezza risultante rappresenta una stima della variazione del valore economico di una banca prodotta da una data variazione dei tassi d'interesse. Per una banca con attività a lungo termine (con elevata durata finanziaria) in rapporto a passività relativamente a breve, tale grandezza fornisce un'indicazione della misura in cui il valore della banca sarebbe influenzato negativamente da un aumento dei tassi d'interesse. Tale banca constaterrebbe che il proprio valore di mercato, in quanto azienda funzionante, risulterebbe minore in seguito al rialzo dei tassi. Il documento indica che un analogo esercizio potrebbe essere impiegato per determinare la presumibile reazione degli utili ad una variazione dei tassi d'interesse.

5. Riconoscendo che un ragionevole grado di asimmetria nella struttura delle scadenze costituisce una caratteristica normale dell'intermediazione bancaria, il Comitato ritiene che le attuali prescrizioni di adeguatezza patrimoniale siano idonee a coprire una certa porzione del rischio di tasso d'interesse. Scopo dello schema è di elaborare un approccio per misurare l'entità del rischio assunto dalle banche al fine di individuare le istituzioni aventi un'esposizione eccezionalmente elevata, ossia le situazioni definibili come "anomale". Ma ciò che costituisce una situazione anomala va interpretato sulla scorta di criteri-guida, un processo questo che comporta un sostanziale apprezzamento da parte delle autorità di vigilanza. L'azione da intraprendere nei confronti dei casi anomali sarebbe, per ora, lasciata alla discrezione dei responsabili nazionali. Le autorità di vigilanza potrebbero ad esempio intervenire utilizzando il canale del controllo ispettivo, imponendo limiti assoluti alle posizioni, applicando requisiti patrimoniali o attuando una certa combinazione di tali strumenti.

6. Le informazioni tratte dalle segnalazioni possono essere analizzate secondo differenti prospettive. La metodologia sopra descritta mira a stimare la sensibilità del valore economico della banca a future variazioni dei tassi d'interesse. Tuttavia, le difformità esistenti nelle pratiche contabili inducono a considerare anche altri aspetti del rischio di tasso d'interesse, come ad esempio la sensibilità dell'utile di bilancio alle variazioni di tasso. E' altresì importante che siano individuate le perdite pregresse latenti determinate da passati movimenti dei tassi d'interesse ma non ancora rilevate nei conti tenuti a costi storici .

7. Come indicato nella prima parte del rapporto, contestualmente al presente documento il Comitato di Basilea pubblica una serie di proposte per applicare requisiti patrimoniali per il rischio di mercato associato ai titoli detenuti nel portafoglio di negoziazione. E' opinione del Comitato che, nel misurare il rischio di tasso d'interesse al fine di individuare le situazioni anomale, sia opportuno considerare il rischio a livello dell'intera banca, tenendo conto anche delle poste di negoziazione a fronte delle quali sarebbero prescritti requisiti minimi di capitale. Tuttavia non è affatto chiaro se sia in ogni caso appropriato integrare il portafoglio di negoziazione con le altre poste, fino a consentire una piena compensazione reciproca. Saranno pertanto gradite osservazioni circa l'opportunità e il modo di integrare il portafoglio di negoziazione con le altre posizioni allo scopo di individuare le situazioni anomale.

8. Gli operatori sono invitati a formulare commenti su tutti gli aspetti trattati dal presente documento, ivi compresi i previsti criteri di misurazione del rischio, entro la fine del dicembre 1993. Nella Sezione V è riportata una serie di quesiti specifici sulle varie questioni aperte. Si riconosce che, quanto meno per le grandi banche, il sistema previsto è relativamente semplice; esso non va pertanto inteso come sostitutivo di altri metodi più sofisticati che le banche già adottino per la determinazione del rischio di tasso d'interesse. In ogni caso, prima di decidere l'applicazione di un eventuale sistema comune su base internazionale il Comitato intenderebbe sollecitare nuovamente il parere degli operatori del settore sulla validità dell'approccio prescelto.

Misurazione dell'esposizione delle banche al rischio di tasso d'interesse

Proposta di schema di misurazione

I. Premesse

1. Nel luglio 1988 il Comitato di Basilea concluse un accordo che stabiliva i requisiti patrimoniali minimi commisurati al rischio da applicarsi alle banche attive a livello internazionale. Tale accordo, divenuto noto come Accordo di Basilea, è entrato pienamente in vigore a fine 1992, ed è stato adottato in tutti i maggiori centri finanziari, anche all'esterno del Gruppo dei Dieci. L'Accordo è incentrato essenzialmente sul rischio di credito, ossia sul rischio che venga meno la capacità di un mutuatario o di un'altra controparte di adempiere le sue obbligazioni. Esso non prescrive requisiti patrimoniali espliciti a fronte di altri rischi bancari, come quelli connessi a variazioni nei tassi d'interesse di mercato (rischio di tasso d'interesse) o a movimenti dei cambi. Nondimeno, nell'Accordo si affermava che il Comitato avrebbe proseguito l'analisi di tali rischi, riservandosi di integrarli se necessario nello schema di misurazione.

2. Dopo l'adozione dell'Accordo i rappresentanti dei paesi membri del Comitato hanno lavorato alla definizione dei modi atti a valutare l'esposizione globale delle banche ai movimenti dei tassi d'interesse e a vari altri "rischi di mercato". Nello sviluppare l'analisi dei rischi di mercato diversi fattori hanno indotto il Comitato ad adoprarsi per realizzare una convergenza, in termini di prescrizioni patrimoniali, fra gli operatori in titoli e l'attività di negoziazione delle banche commerciali. Fra tali fattori figurano la perdurante integrazione dei mercati finanziari mondiali, la crescente *securitisation* degli strumenti finanziari e il processo di armonizzazione in seno alla Comunità europea. Una serie di proposte per l'applicazione di requisiti patrimoniali al portafoglio di negoziazione in titoli di debito e di capitale è contenuta in un altro documento del presente "pacchetto".

3. Le proposte concernenti i rischi di mercato si riferiscono ad operazioni di negoziazione valutate ai prezzi correnti di mercato e non riguardano il rischio di tasso d'interesse derivante dalle più tradizionali operazioni bancarie, che rappresenta invece l'oggetto precipuo del presente documento. Tali operazioni, consistenti principalmente nell'erogazione di crediti e nella raccolta di depositi, pongono varie difficili questioni in ordine alla misurazione del rischio di tasso d'interesse delle banche a causa dell'incertezza, in termini di scadenze e di sensibilità ai tassi di mercato, che caratterizza molte delle poste dal lato attivo e passivo.

4. Il rischio di tasso d'interesse è il rischio che le variazioni dei saggi d'interesse del mercato possano incidere sfavorevolmente sulla situazione finanziaria di una banca. Le banche sono esposte al rischio di tasso d'interesse ogni qualvolta la sensibilità al tasso d'interesse delle posizioni attive non coincida con la sensibilità delle posizioni passive o delle poste fuori-bilancio. Nel caso in cui le

passività prevedano una revisione delle condizioni di tasso anteriormente a quella delle attività, un eventuale aumento dei tassi d'interesse di mercato può ridurre il margine d'interesse accrescendo il costo della provvista rispetto al rendimento degli impieghi, e viceversa.

5. Le variazioni dei tassi d'interesse possono incidere non soltanto sugli utili correnti di un'istituzione, ma anche sugli utili futuri e sul valore economico del patrimonio, di riflesso al mutato valore degli strumenti finanziari da essa detenuti. Una banca con passività remunerate a tassi che variano in anticipo rispetto a quelli delle attività vedrà diminuire il proprio valore attuale netto in caso di aumento dei tassi di mercato. La misurazione di questo tipo di rischio costituisce l'oggetto principale di questo documento.

6. Così come per altre fattispecie di rischio, vi sono due distinte fasi nella determinazione dell'approccio adeguato in termini di vigilanza. La prima consiste nel definire il metodo di misurazione del rischio; la seconda nel decidere come debba eventualmente intervenire l'organo di vigilanza per scoraggiare un'eccessiva assunzione di rischio. Tale intervento potrebbe ad esempio comportare l'imposizione di massimali all'esposizione, la prescrizione di requisiti patrimoniali o l'adozione di provvedimenti discrezionali. Dato il numero delle questioni non ancora definite in connessione con la misurazione del rischio di tasso d'interesse il Comitato non propone un coefficiente patrimoniale minimo comune a livello internazionale a fronte di tale rischio. I suoi sforzi sono piuttosto diretti all'elaborazione di un sistema di misurazione che le autorità di vigilanza potrebbero utilizzare come strumento di osservazione per individuare eventuali "situazioni anomale"¹, lasciando ciascuna autorità libera di decidere come agire in presenza di istituzioni che mostrano un'elevata esposizione al rischio. Le singole autorità di vigilanza potrebbero ovviamente decidere che la prescrizione di requisiti patrimoniali è la forma di azione opportuna nello specifico contesto nazionale. E' tuttavia possibile che vengano considerate anche varie altre linee di condotta.

7. Per quanto riguarda lo schema di misurazione, il Comitato ha elaborato proposte a riguardo di un gran numero di questioni. Il lavoro compiuto di recente con gli organi di regolamentazione del mercato mobiliare è servito ad approfondire la comprensione del rischio di prezzo. Tuttavia, la natura e l'analisi del rischio di tasso d'interesse nelle posizioni bancarie differiscono per taluni aspetti da quelle inerenti al portafoglio di negoziazione. Inoltre, il grado di analiticità e di accuratezza richiesto per la fissazione di requisiti patrimoniali a fronte di quest'ultimo è superiore a quello necessario o possibile in uno schema inteso principalmente come uno strumento di osservazione del portafoglio bancario.

8. La misurazione del rischio di tasso d'interesse pone una serie di complesse questioni per le quali sono senz'altro prefigurabili differenti soluzioni a seconda degli scopi dell'analisi e dello specifico contesto nazionale.

¹ E' questo l'approccio adottato dalle autorità statunitensi nelle recenti proposte per integrare il rischio di tasso d'interesse nello schema di misurazione dell'adeguatezza patrimoniale.

9. Non vi è, ad esempio, concordanza di opinioni sulla misura in cui debba essere consentita la compensazione fra le esposizioni derivanti da differenti poste o categorie di attività nell'ambito delle operazioni bancarie, nonché fra queste ultime e il portafoglio di negoziazione. Tuttavia le principali difficoltà riguardano il trattamento degli strumenti bancari la cui scadenza effettiva può essere incerta o diversa da quella contrattuale. Ne sono esempi i mutui ipotecari o i prestiti rateali riscattabili anticipatamente, nonché taluni strumenti come i conti di risparmio e i depositi a vista per i quali gli interessi corrisposti tendono a essere meno sensibili alle variazioni dei tassi di mercato, potendo le banche di fatto disporre di una certa discrezionalità nella scelta temporale e nella misura dell'adeguamento. Il modo in cui sono trattate tali poste è di importanza fondamentale ai fini della misurazione del rischio di tasso d'interesse. L'ampio e approfondito dibattito in materia non ha tuttavia fatto emergere un consenso su un approccio standard o un insieme di criteri presuntivi applicabile a tutte le categorie di strumenti e in tutti i paesi.

10. Malgrado queste difficoltà, il Comitato desidererebbe introdurre una qualche forma di misura del rischio di tasso d'interesse su una base regolare e coerente. Il Comitato ritiene inoltre che l'esperienza acquisita mediante la raccolta e l'analisi delle informazioni fornite dalle banche di propria pertinenza, nonché la discussione condotta con esse sulle relative implicazioni nel quadro della normale attività di vigilanza, contribuirà a meglio evidenziare i risvolti pratici dei problemi analitici. Questo processo potrebbe a sua volta facilitare il raggiungimento di un comune consenso e portare a un ulteriore affinamento del sistema di misurazione. Si riconosce che tale processo comporterà costi aggiuntivi per le banche, e si dovrà pertanto aver cura che il valore delle informazioni richieste sia tale da giustificare i costi medesimi.

11. Come primo passo, il Comitato si prefigge di realizzare una convergenza di vedute su un comune *schema di segnalazione* che consentirebbe alle autorità di vigilanza nazionali di raccogliere dati omogenei, e sulla base del quale potrebbero essere considerate, e quindi definite, diverse misure del rischio di tasso d'interesse. Le linee essenziali del tipo di schema necessario sono descritte nella Sezione IV. Almeno in un primo tempo le autorità di vigilanza potranno scegliere discrezionalmente il modo in cui esse analizzano e interpretano le informazioni. Tuttavia, nella consapevolezza dei costi che comporta per le banche una modifica dei sistemi di segnalazione, lo schema è concepito in modo da facilitare eventuali cambiamenti nella misurazione del rischio allorché si delineerà un consenso sul parametro o sui parametri da adottare.

II. Principi di misurazione

12. Le banche sono potenzialmente esposte al rischio di tasso d'interesse per tutte le loro attività e passività collegate a un tasso d'interesse, siano esse detenute per fini di negoziazione e valutate al prezzo corrente di mercato oppure detenute in una prospettiva temporale più lunga e computate al valore nominale o contabile. Allorché si produce una variazione dei tassi d'interesse il prezzo degli strumenti rapportati ai corsi di mercato varierà automaticamente per ripristinare l'equilibrio dei rendimenti. Tuttavia, anche il valore economico² delle attività e passività tenute a valori contabili subirà un'analoga variazione, sebbene in questo caso gli effetti sul bilancio pubblicato saranno assai più gradualità, poiché essi si distribuiranno lungo l'arco della vita residua degli strumenti.

13. La misura in cui il valore economico di una banca è esposto alle variazioni dei tassi d'interesse dipende dall'entità dello sbilancio delle sue posizioni in termini di scadenza finanziaria. Se una banca finanzia prestiti quinquennali a tasso fisso con depositi a breve, essa è esposta alle possibili variazioni dei tassi d'interesse. Se invece tali prestiti sono finanziati con depositi aventi uguali caratteristiche di scadenza e di flusso monetario, la banca non incorre in alcun rischio, giacché ogni variazione del valore economico dei prestiti sarebbe compensata da una simmetrica variazione del valore economico dei depositi. Solitamente le banche non bilanciano in questo modo diretto gli impieghi e la provvista, poiché esse possono ricorrere a vari altri strumenti per coprirsi dal rischio di tasso d'interesse.

14. Pur ammettendo che vi possano essere differenti impostazioni dello schema di misurazione (cfr. paragrafi 19-24), il Comitato ritiene che l'obiettivo primario debba essere quello di valutare la misura in cui il valore economico di una banca è esposto alle future variazioni dei tassi d'interesse, applicando le seguenti modalità:

- tutte le poste attive, passive e fuori-bilancio sensibili ai tassi d'interesse sarebbero riportate in una delle tredici fasce temporali sulla base della rispettiva scadenza o data di revisione del tasso. Le posizioni all'interno di ciascuna fascia sarebbero compensate aritmeticamente, e la risultante posizione netta verrebbe quindi ponderata per una stima della sua durata finanziaria³ (cfr. Allegato1);
- tali coefficienti di ponderazione sarebbero aggiustati in modo da rispecchiare la variabilità relativa dei tassi d'interesse lungo la curva dei rendimenti;
- il saldo netto delle singole posizioni ponderate costituirebbe la base principale per valutare il rischio di tasso d'interesse della banca in questione;

2 Nel presente documento il termine "valore economico" si riferisce al valore della banca in quanto azienda funzionante. Lo scopo è di cogliere la variazione del valore economico netto di un'istituzione imputabile al rischio di tasso d'interesse. Essa verrebbe calcolata come la variazione del valore attuale delle attività meno la variazione del valore attuale delle passività, più la variazione netta del valore attuale delle posizioni fuori-bilancio al prodursi di una data variazione dei tassi d'interesse del mercato.

3 La durata finanziaria o *duration* è un concetto matematico volto a misurare la sensibilità del prezzo di strumenti a tasso fisso con differenti scadenze alle variazioni dei tassi d'interesse.

- può infine essere opportuno integrare questa misura con "fattori di non compensabilità" (cfr. paragrafi 43-48).
15. L'applicazione di questa metodologia a tutte le attività e passività, a prescindere dal fatto che esse siano rapportate ai prezzi di mercato ovvero computate al valore contabile, pone tuttavia numerosi problemi.
16. Nella misura dell'esposizione alle future variazioni dei tassi verrebbero introdotte talune imprecisioni in quanto i coefficienti di durata finanziaria sarebbero applicati in molti casi a valori contabili anziché a valori di mercato. Non è tuttavia evidente che tali imprecisioni siano rilevanti: a livello aggregato, i valori contabili possono in generale rappresentare un'accettabile approssimazione dei valori di mercato per i fini qui considerati, specie se i tassi d'interesse correnti sono prossimi ai tassi medi attivi e passivi del portafoglio bancario.
17. Un'altra questione problematica è se il rischio di tasso d'interesse debba essere considerato su una base globale, oppure se il portafoglio di negoziazione, che è tenuto ai prezzi correnti di mercato, e il portafoglio degli strumenti bancari, che spesso non lo è, vadano trattati separatamente. E' chiaro che da un punto di vista economico gli effetti di una variazione dei tassi d'interesse su un dato strumento finanziario sono gli stessi, indipendentemente dal fatto che esso faccia parte del portafoglio di negoziazione o di quello bancario. Si potrebbe sostenere che alle banche che gestiscono in modo pienamente integrato il rischio di tasso d'interesse nel portafoglio bancario e nel portafoglio di negoziazione vada concessa la facoltà di compensare le posizioni a fini di gestione del rischio.
18. Vi sono tuttavia taluni aspetti pratici che possono giustificare un trattamento separato dei due portafogli nella misurazione del rischio di tasso d'interesse. Qualora una banca abbia una certa esposizione per un'attività del portafoglio di negoziazione che è controbilanciata da una passività del portafoglio bancario, e qualora i tassi d'interesse varino in modo da determinare una perdita di valore di mercato dal lato dell'attività e un guadagno (in termini di valore economico) dal lato della passività, essa subirà un impatto negativo immediato sugli utili e sul patrimonio, mentre potrebbe non essere in grado di realizzare in pari tempo il guadagno dal lato del portafoglio bancario. Inoltre, a differenza di quanto avviene per quest'ultimo, la composizione del portafoglio di negoziazione muta spesso in misura notevole da una settimana all'altra, o persino da un giorno all'altro. Ciò significa che una copertura presente alla data di segnalazione può scomparire poco tempo dopo. In questi casi potrebbe essere inopportuna una completa compensazione. Ovviamente la questione della separazione dei portafogli bancario e di negoziazione va considerata nel contesto delle proposte relative al rischio di mercato per i titoli di debito negoziati. Secondo tali proposte il portafoglio di negoziazione sarebbe assoggettato a espliciti requisiti patrimoniali.
19. L'esistenza di differenti pratiche contabili per differenti categorie di attività e passività rende necessario prevedere la misurazione di altri due aspetti del rischio di tasso d'interesse. Uno è costituito dalla sensibilità a breve termine del conto economico (profitti e perdite) di una banca a una

data variazione dei tassi d'interesse (la cosiddetta prospettiva degli utili correnti). L'altro riguarda la possibilità di perdite pregresse latenti, ad esempio nel caso in cui una banca abbia in passato concesso prestiti a tassi fissi o rigidi che ora non sono più sufficienti a coprire i costi correnti di finanziamento.

20. Nella prospettiva degli utili correnti, l'analisi è incentrata sulla sensibilità del conto profitti e perdite nel breve periodo (ad esempio un anno) di fronte a una data variazione dei tassi d'interesse (ad esempio 1 punto percentuale). L'obiettivo è di individuare quali banche siano particolarmente esposte a fluttuazioni dell'utile di bilancio, prescindendo dal fatto che le eventuali perdite possano essere compensate, nel quadro dell'approccio del valore economico, da guadagni che, a causa delle convenzioni contabili, si paleseranno soltanto gradualmente nel corso degli anni.

21. L'approccio basato sugli utili correnti differisce dalla prospettiva del valore economico per due aspetti principali. Anzitutto, nel primo caso l'impatto delle variazioni dei tassi d'interesse è misurato in termini di utili di bilancio, anziché di valore economico. Questa differenza può essere alquanto importante ove il computo degli strumenti ai prezzi correnti di mercato non sia predominante. Inoltre, l'orizzonte temporale è più limitato, giacché nella fattispecie l'organo di vigilanza non si propone di stimare la capacità della banca di far fronte all'impatto di lungo periodo dei movimenti dei tassi, sebbene esso vorrà comunque considerare l'intera struttura delle scadenze della banca allo scopo di individuare situazioni anomale.

22. Per applicare il procedimento basato sugli utili correnti secondo i parametri indicati nel paragrafo 20 si procederebbe come segue:

- tutte le posizioni sono riportate nella distribuzione per scadenze, o scadenziario, come indicato nella Sezione IV. Poiché tale approccio non valuta l'effetto in termini di valore economico prodotto dalla variazione dei tassi d'interesse, non è applicato alcun coefficiente di durata finanziaria;
- l'organo di vigilanza accentra l'attenzione sulle fasce di scadenza più ravvicinate, fino a un anno;
- sono calcolati gli sbilanci presenti nelle prime quattro fasce di scadenza. Per valutare la sensibilità del margine netto d'interesse che tali sbilanci comportano, la posizione netta all'interno di ciascuna fascia è moltiplicata per la presunta variazione di tasso e per il periodo di tempo, nell'arco temporale considerato, in cui lo sbilancio rimane presente⁴;
- poiché l'osservazione si concentra sulle fasce temporali più ravvicinate, è prevista in questa fase la piena compensazione delle posizioni simmetriche;
- per il portafoglio di negoziazione lo schema basato sulla durata finanziaria fornisce una misura dell'impatto prodotto da una variazione dei tassi d'interesse sul conto economico

⁴ Ad esempio, se una banca detiene una posizione attiva netta (posizione lunga) di 10 milioni nella prima fascia temporale (fino a 1 mese), l'esposizione in ragione annua in termini di interessi netti derivante da questa posizione netta nell'ipotesi di una variazione di 1 punto percentuale dei tassi d'interesse sarebbe: 10 milioni x 1% x 11,5/12, ossia approssimativamente 95.833. Il procedimento assume che tutte le revisioni di tasso entro la fascia considerata abbiano luogo nel punto mediano della fascia medesima.

della banca. L'approccio degli utili correnti integra tale analisi fornendo una stima dell'effetto prodotto sul conto profitti e perdite da una variazione dei tassi d'interesse per le restanti posizioni della banca.

23. Un'ulteriore dimensione del rischio di tasso d'interesse che occorre considerare è l'entità delle perdite pregresse latenti. Le attività e passività non computate ai prezzi correnti di mercato⁵ possono incorporare perdite dovute a passati movimenti dei tassi d'interesse, le quali - a causa delle convenzioni contabili - non hanno immediato riscontro né in rettifiche dei valori di bilancio, né in accantonamenti. Tali perdite inciderebbero sui conti soltanto nell'arco temporale di esistenza delle attività e passività. Ad esempio, crediti a lungo termine a tasso fisso erogati a tassi d'interesse inferiori a quelli corrisposti più di recente sui fondi raccolti per il loro rifinanziamento rappresenteranno, per la restante durata del prestito, un fattore di drenaggio delle risorse della banca; tuttavia la perdita non apparirà in tutta la sua dimensione né nel corrente bilancio, né nel conto economico di un qualsiasi esercizio. Nella fattispecie si tratta, a rigore, di un'esposizione alle variazioni *passate* dei tassi d'interesse che non è pienamente rispecchiata nel bilancio, piuttosto che di un'esposizione ai movimenti *futuri* dei tassi.

24. La misurazione sistematica delle perdite pregresse latenti rappresenta un compito impegnativo, in quanto occorrerebbe tener conto del rendimento medio delle attività e delle passività durante il periodo che intercorre fino alla data di revisione del tasso. Non è previsto che il sistema di misurazione di base affronti tale tipo di analisi. Tuttavia, il Comitato di Basilea considera essenziale che le banche abbiano una cognizione della dimensione approssimativa delle perdite latenti, e che i responsabili della vigilanza tengano conto di questo parametro ai fini della loro valutazione globale del rischio di tasso d'interesse. Le banche potrebbero, ad esempio, rilevare le perdite pregresse latenti mediante una stima del valore attuale netto del portafoglio di prodotti bancari. In alternativa, esse potrebbero determinare i rendimenti medi ponderati delle attività e delle passività in ciascuna fascia temporale. Un altro approccio consisterebbe nell'effettuare rilevazioni sul volume degli impieghi a tasso fisso remunerati al disotto dei tassi correnti di mercato, e sul loro finanziamento.

⁵ Per il portafoglio di negoziazione e le altre posizioni computate ai prezzi correnti di mercato il problema non si porrebbe in quanto tutte le perdite derivanti da un movimento sfavorevole dei tassi d'interesse troverebbero immediato riscontro nel conto profitti e perdite.

III. Questioni inerenti alla misurazione

25. Impiegando un'analisi degli sbilanci in termini di durata finanziaria per valutare il rischio di tasso d'interesse si pongono vari problemi nel ricercare una misura sintetica di tale rischio⁶. Un primo quesito concerne il criterio secondo cui talune poste con caratteristiche speciali devono essere incasellate nella scadenziario. Un altro riguarda i fattori di ponderazione da applicare e la misura in cui sarebbe permessa la compensazione fra posizioni lunghe e corte.

26. Si propone che siano predisposti singoli scadenziari per ciascuna delle valute in cui la banca detiene posizioni di rilievo. In linea di principio, le banche potrebbero alternativamente presentare una segnalazione globale che copra le posizioni di tutte le proprie principali filiazioni e filiali, oppure fornire i dati per tutte le unità soggette alla vigilanza consolidata (cfr. paragrafi 53 e 54). Ciò pone un terzo ordine di problemi, ossia il grado di integrazione fra le posizioni denominate in diverse valute e contabilizzate presso diverse affiliate.

A. Iscrizione delle poste nelle appropriate fasce temporali

a) Poste ad ammortamento

27. Poiché queste poste prevedono il rimborso del capitale su base periodica anziché alla scadenza, esse richiedono un trattamento speciale. Due diversi approcci potrebbero essere adottati: 1) le posizioni vengono rilevate separatamente e ricevono quindi coefficienti di durata finanziaria ridotti in funzione del profilo tipico di ammortamento; oppure, con procedimento più accurato, 2) le posizioni sono scomposte nelle loro singole *tranches* e quindi incluse nelle opportune fasce di scadenza, unitamente alle altre poste, in base alle rispettive date di ammortamento. Pertanto, un prestito a tasso fisso di 100 rimborsabile in due rate annue uguali, potrebbe essere soggetto a un minore coefficiente di durata finanziaria oppure essere incluso nella scadenziario standard come due prestiti distinti di 50, uno con scadenza a un anno, l'altro con scadenza a due anni. Saranno particolarmente apprezzati i commenti degli operatori sulla praticabilità del secondo approccio.

b) Data di ridefinizione incerta

28. L'utilizzo di uno scadenziario presuppone che la scadenza finale (per le posizioni a tasso fisso) ovvero la data più prossima di revisione del tasso (per le posizioni a tasso variabile) sia una grandezza conosciuta. Ma ciò non vale per parecchie operazioni bancarie. Le banche detengono attività e passività per le quali è fissata la scadenza finale, ma non la data di revisione del tasso, poiché quest'ultimo è ancorato a un dato tasso di riferimento, come ad esempio il *prime rate*.

29. E' previsto che le posizioni con tasso aggiustabile in funzione dei tassi di mercato ma con data di revisione incerta possano essere collocate in una delle prime due fasce di scadenza a seconda

⁶ Gran parte di questi problemi si porrebbe anche nel caso di un approccio basato sugli utili correnti.

dello sfasamento temporale medio stimato fra la variazione dei tassi di mercato e il corrispondente adeguamento. Le posizioni attive e passive con medesimo tasso di riferimento potrebbero essere compensate.

c) Scadenza incerta

30. Per molte poste presenti nei bilanci delle banche commerciali la scadenza fattuale è verosimilmente diversa da quella contrattuale. Ad esempio, parte della provvista in depositi può rimanere a disposizione della banca oltre il termine di rimborso contrattuale, senza che essa abbia l'obbligo o la necessità di aggiustare il tasso d'interesse corrisposto. Analogamente, dal lato dell'attivo, taluni crediti tendono ad essere rimborsati anticipatamente.

31. Ove l'evidenza empirica faccia ritenere che la scadenza fattuale è relativamente stabile nel tempo, è ragionevole collocare tali poste nella scadenziario in base al termine stimato. Ad esempio, se i prestiti rateali con durata triennale sono tipicamente rimborsati in due anni, essi sarebbero incasellati nella fascia di scadenza a due anni anziché in quella a tre anni. Questo approccio consentirebbe di aggregare queste poste con le normali operazioni bancarie ai fini della valutazione del rischio.

32. Nel caso dei depositi a risparmio e dei conti a vista infruttiferi la questione è più complessa. Non si tratta soltanto del fatto che queste passività rimangono spesso a disposizione della banca oltre la loro scadenza contrattuale, ma anche che il tasso d'interesse è variabile a discrezione della banca oppure, nel caso dei conti a vista infruttiferi, è fissato contrattualmente a zero. Le banche possono disporre di un considerevole nucleo di depositi transattivi sostanzialmente insensibili ai movimenti dei tassi d'interesse, i quali pertanto potrebbero forse - ai fini del rischio di tasso d'interesse - essere riguardati come finanziamenti a lungo termine, mentre sarebbe imprudente considerarli tali dal punto di vista della liquidità.

33. Un certo numero di membri del Comitato ha condotto analisi sulla "viscosità" dei depositi a risparmio e a vista. In effetti è possibile elaborare stime della quota di tali depositi che tende a permanere presso la banca. Tuttavia, sebbene questo nucleo di disponibilità possa mostrare una certa staticità di fronte a modesti differenziali di interesse, nel caso di sensibili rialzi dei tassi di mercato una banca non potrebbe differire indefinitamente l'aggiustamento delle condizioni di remunerazione senza vedere defluire gran parte di tali fondi.

34. Non vi è concordanza di vedute sul modo in cui questo dato debba trovare riscontro nella misurazione del rischio. Una possibilità sarebbe che le autorità di vigilanza indichino alle banche come classificare la propria base permanente di depositi, secondo una formula basata su stime empiriche della viscosità, ossia della quota di fondi che verosimilmente non sarebbe prelevata nell'arco di un dato periodo in difetto di aggiustamenti del tasso d'interesse. Un'alternativa consisterebbe nel permettere alle banche di classificare i depositi in base alle proprie stime della viscosità, subordinatamente al controllo dell'organo di vigilanza, ed eventualmente all'applicazione di

taluni vincoli di carattere generale, come la specificazione delle fasce temporali più remote utilizzabili per ciascun tipo di deposito e l'ammontare massimo assegnabile a ciascuna di esse.

35. Per talune poste sarebbe inoltre necessario tenere conto del fatto che la loro scadenza fattuale può cambiare al variare dei tassi d'interesse. Ad esempio, nel caso di prestiti ipotecari a tasso fisso riscattabili anticipatamente senza penale, un forte calo dei tassi di mercato può dar luogo ad una quota maggiore di rimborsi. Per queste posizioni i flussi monetari stimati sarebbero allocati sulla base del presunto profilo dei rimborsi. Quest'ultimo consisterebbe in una stima corrente della quota dei futuri pagamenti anticipati, opportunamente modificata al variare dei tassi d'interesse. I criteri presuntivi utilizzati per la stima dei flussi monetari sarebbero soggetti all'approvazione dell'organo di vigilanza. Nella maggior parte dei paesi, tuttavia, il problema non è rilevante sia perché i prestiti ipotecari sono in massima parte a tasso variabile, sia perché le penalità in caso di riscatto anticipato sono dissuasive.

d) Prodotti derivati

36. Le modalità di misurazione del rischio di tasso d'interesse sui prodotti derivati sarebbero uguali a quelle esposte dettagliatamente nel documento a fini di consultazione sui rischi di mercato. Pertanto, tutti gli strumenti debitori e derivati fuori-bilancio che reagiscono alle variazioni dei tassi d'interesse sarebbero convertiti in posizioni nello strumento sottostante, come descritto ai paragrafi 60-65. Nella categoria in parola figurano i *forward rate agreements* (FRA), i *futures* e le opzioni su strumenti debitori, gli *swaps* di tasso d'interesse e di valuta e le posizioni in cambi a termine.

37. Il trattamento delle opzioni pone particolari problemi a causa dell'asimmetria del rischio e della relazione non lineare con lo strumento sottostante. Il metodo più pratico per misurare il rischio a fronte delle opzioni consiste nel riportare direttamente queste nello scadenziario su una base ponderata per il fattore delta (o una sua *proxy* semplificata). Sebbene nel documento propositivo sul rischio di mercato si suggerisca di integrare un'ulteriore misura del rischio, per tener conto del fatto che i delta non colgono appieno il potenziale di perdita nella negoziazione di opzioni, il Comitato ritiene che tale complessità non sia giustificata per la misurazione del rischio di tasso d'interesse nel portafoglio dei prodotti bancari. Esso è pertanto in favore dell'impiego del solo fattore delta⁷.

B. Ponderazione e compensazione

38. La conversione delle posizioni riportate nello scadenziario in una misura dell'esposizione al rischio di tasso d'interesse implica la formulazione di ipotesi sui probabili movimenti dei vari tassi e sulle correlazioni intercorrenti fra di essi, nonché sull'arco temporale in cui la banca sarà verosimilmente esposta a detti movimenti prima di poter agire per proteggere le proprie posizioni.

⁷ Per le banche minori che non sono solite calcolare i fattori delta, ma che nondimeno fanno uso di opzioni a fini di copertura, si invita a formulare commenti sull'opportunità di un'alternativa semplificata.

Queste ipotesi possono essere utilizzate per determinare appropriati fattori di ponderazione delle posizioni non pareggiate (indicanti il grado di rischio connesso alla detenzione di una determinata posizione lunga o corta) e le regole applicabili alla compensazione di posizioni di segno contrario entro e fra le varie fasce temporali.

a) Ponderazione delle posizioni non pareggiate

39. In base alle proposte relative ai rischi di mercato descritte nel primo documento del presente "pacchetto", le posizioni in ciascuna fascia temporale dello scadenziario verrebbero ponderate mediante un fattore che rispecchi la loro sensibilità di prezzo alle variazioni dei tassi d'interesse. Il fattore di ponderazione è il prodotto di due componenti, una basata sulla durata finanziaria della posizione, l'altra sulle variazioni presunte dei rendimenti di mercato. Nell'Allegato 1 sono riportati i fattori di ponderazione previsti per le varie fasce temporali.

40. Sebbene per le operazioni bancarie tradizionali l'impatto di una variazione dei tassi d'interesse possa risultare meno immediato che nel caso del portafoglio di negoziazione (generalmente tenuto ai prezzi correnti di mercato), esso non è per questo meno reale. Pertanto, come base di partenza, il Comitato propone che si applichino la stessa metodologia e gli stessi coefficienti di durata finanziaria tanto per le posizioni non pareggiate nel portafoglio bancario quanto per quelle nel portafoglio di negoziazione. Alcuni membri del Comitato ritengono che si potrebbero plausibilmente adottare differenti fattori di volatilità (ossia di variazione presunta dei rendimenti), giacché l'orizzonte temporale cui dovrebbero essere riferite le posizioni bancarie è più lungo di quello tipico del portafoglio di negoziazione. La maggioranza dei membri è tuttavia dell'avviso che la gamma di valori proposta (dall'1% nel segmento a breve fino allo 0,6% per scadenze a lungo termine) rappresenti una congrua stima del livello di protezione cui dovrebbero mirare gli organi di vigilanza. Il Comitato invita a formulare commenti su questo aspetto e in particolare sull'opportunità di una scala differenziata di fattori di volatilità.

41. La durata finanziaria di un titolo a tasso fisso, seppure sia determinata principalmente dalla scadenza, dipende altresì dalla sua cedola. Tanto minore è la cedola quanto più variabile sarà il prezzo. Ad esempio, in presenza di tassi di mercato dell'8%, il corso di un'obbligazione trentennale a cedola zero presenta una volatilità più che doppia rispetto a un titolo con uguale scadenza e cedola dell'8%. L'iscrivere tali obbligazioni in una data fascia temporale semplicemente in base alla vita residua comporterebbe una sottostima del rischio e consentirebbe compensazioni fra posizioni in cui è ancora presente un rischio sostanziale. Il Comitato propone pertanto che i titoli con cedola inferiore al 3% siano segnalati distintamente e assoggettati alla scala più elevata di fattori di ponderazione precisati nell'Allegato 1⁸.

⁸ Tale scala converte di fatto le obbligazioni a cedola zero in titoli equivalenti con cedola dell'8%.

42. In alternativa, si potrebbe considerare la possibilità che le istituzioni dotate dei necessari strumenti misurino la durata finanziaria calcolando separatamente la sensibilità di prezzo per ciascuna posizione ed effettuino la segnalazione sulla base della durata e non della vita residua. Ciò implicherebbe che si consideri la cedola esatta di ciascuno strumento, anziché un presunto tasso dell'8%, e che sia calcolata la durata finanziaria in funzione della vita residua precisa dello strumento piuttosto che del punto mediano della fascia temporale. In linea di principio, sarebbe preferibile la maggiore accuratezza offerta da tale metodo; tuttavia gli schemi predisposti dalle banche dovrebbero essere soggetti al controllo di vigilanza per assicurare che il rischio è stato misurato correttamente. Quanto agli altri aspetti del sistema di misurazione, come ad esempio i fattori di non compensabilità, questo metodo non differirebbe da quello standard basato sulla asimmetria per scadenza delle posizioni.

b) Compensazione entro e fra le varie fasce temporali

43. Una questione fondamentale che si pone nella determinazione del rischio di tasso d'interesse è la misura in cui le posizioni attive e passive, sia all'interno di ciascuna fascia sia fra le diverse fasce, possono essere considerate come atte a fornire una copertura reciproca. Vi è una solida evidenza empirica del fatto che posizioni attive e passive di pari ammontare ponderato per il rischio sono generalmente meno rischiose, se prese in coppia, che non considerate singolarmente. Di fatto, per le posizioni molto simili in termini di scadenza e di condizioni di tasso, il rischio di tasso d'interesse può essere virtualmente eliminato. Nel documento che considera il trattamento dei titoli nel portafoglio di negoziazione questo effetto di copertura è riconosciuto permettendo una compensazione soggetta a determinate restrizioni (espresse sotto forma di fattori di non compensabilità). E' previsto che per il portafoglio di negoziazione la possibilità di compensazione sia massima per le posizioni situate nella stessa fascia temporale (compensazione "verticale"); tale possibilità sarà riconosciuta anche fra le posizioni poste in diverse fasce (compensazione "orizzontale"), proponendo tuttavia che essa divenga progressivamente più restrittiva via via che le posizioni si allontanano nello scadenziario.

44. Argomentazioni analoghe possono applicarsi alle posizioni bancarie. E' possibile che all'interno di una fascia temporale sussistano sbilanci e rischi di base che non sarebbero evidenziati dalla segnalazione. Ciò fa ritenere che una piena *compensazione verticale* potrebbe essere imprudente, specie per le fasce temporali più ravvicinate, dove si può concentrare una deliberata asimmetria di scadenze nelle operazioni di tesoreria delle banche. D'altro canto, se si parte dall'assunto che l'obiettivo è unicamente quello di individuare le situazioni anomale, la maggiore complessità che comporta un sistema di fattori di non compensabilità potrebbe non essere giustificata. Un parametro dell'utilità di tali fattori è l'incidenza che essi avrebbero nel determinare la misura del rischio.

45. I membri in favore dei fattori di non compensabilità verticale ammettono che vi siano nondimeno circostanze in cui la piena compensazione ha intuitivamente una certa plausibilità. Si è già fatta menzione, nel paragrafo 29, di quegli strumenti collegati a un tasso di riferimento che, qualora le

posizioni attive e passive rechino un tasso d'interesse aggiustabile automaticamente alla stessa data e siano di pari ammontare, offrono una perfetta copertura reciproca.

46. Vi sono altri casi - come eventualmente quello in cui la banca abbia deliberatamente concordato una coppia di transazioni esattamente pareggiate - che potrebbero giustificare un trattamento più permissivo della compensazione. Non sarebbe opportuno per ragioni pratiche introdurre nello schema di segnalazione un grado di dettaglio tale da consentire alle autorità di vigilanza di individuare queste coperture, mentre potrebbe essere accettabile il permettere alle banche di elidere esse stesse le posizioni esattamente pareggiate nella medesima fascia temporale prima di includerle nel modello di segnalazione, sulla base di criteri stabiliti dall'organo di vigilanza. Questi criteri potrebbero essere concepiti in modo da definire il grado di corrispondenza in termini di scadenza e di cedola che giustificerebbe siffatto trattamento. Sarebbe necessario, come salvaguardia contro gli abusi, richiedere alle banche di segnalare sia le cifre lorde (cioè prima della compensazione) sia quelle nette, cosicché l'organo di vigilanza possa accertare la misura in cui le posizioni bancarie sono state considerate pienamente coperte e, se necessario, effettuare verifiche puntuali sulla corretta applicazione dei criteri. Si invitano gli operatori a formulare commenti sulla praticabilità di questo approccio.

47. Problemi analoghi si pongono in relazione alla corretta *compensazione orizzontale*, ossia alla facoltà di elidere posizioni ponderate simmetriche situate in differenti fasce temporali. Qualora i rendimenti per le diverse scadenze variassero sempre in linea con le ipotesi su cui sono basati i fattori di ponderazione, una compensazione completa delle posizioni ponderate simmetriche sarebbe giustificata. Tuttavia lungo la curva dei rendimenti i tassi possono presentare sfasature temporali assai protratte.

48. Nel documento propositivo sugli strumenti debitori compresi nel portafoglio di negoziazione viene riconosciuta in misura rilevante la copertura fra posizioni di segno contrario situate in fasce temporali non troppo distanti, mentre è previsto un riconoscimento limitato della copertura fra posizioni attive e passive agli estremi opposti del ventaglio di scadenze (cfr. Allegato 2). Per la misurazione del rischio di tasso d'interesse di una banca nel suo insieme, alcuni membri del Comitato sono in favore di una piena compensazione fra posizioni bancarie di uguale ammontare ponderato per il rischio lungo l'intera gamma di scadenze, per la ragione che i fattori di non compensabilità orizzontale non avrebbero un'incidenza significativa sull'individuazione delle banche più esposte al rischio di tasso d'interesse. La maggioranza dei membri ritiene tuttavia che, così come per il portafoglio di negoziazione, gli organi di vigilanza non debbano riconoscere la piena copertura fra le diverse fasce temporali. Non vi è peraltro concordanza di opinioni sull'opportunità di applicare alle posizioni bancarie gli stessi fattori di non compensabilità orizzontale proposti per il portafoglio di negoziazione.

C. Integrazione delle differenti segnalazioni

49. Nei paragrafi 17 e 18 è stata considerata la questione se, e in quale misura, il portafoglio di negoziazione e il portafoglio bancario debbano essere integrati ai fini della misurazione del rischio di tasso d'interesse. Un problema analogo si pone in relazione al rischio di tasso d'interesse per le posizioni denominate in differenti valute e contabilizzate presso differenti unità affiliate.

a) Rischio di tasso d'interesse in differenti valute

50. Il sistema di segnalazione proposto comporterebbe la compilazione di uno scadenziario per ciascuna valuta⁹, fatta eccezione per quelle in cui il volume di attività non è rilevante¹⁰. E' naturalmente possibile che vi siano posizioni in differenti scadenziari che, ove fossero denominate nella stessa valuta, sarebbero trattate come poste compensabili in misura più o meno ampia. La questione principale è se esposizioni di tasso d'interesse di segno contrario in diverse valute possano effettivamente essere considerate come atte a fornire una copertura reciproca¹¹. Chiaramente i tassi d'interesse di talune valute (come ad esempio quelle partecipanti agli AEC) mostrano quanto meno un certo grado di correlazione.

51. Il problema ha dei punti in comune con quello della compensazione orizzontale, nel senso che idealmente il riconoscimento della capacità di copertura dovrebbe essere commisurato alla correlazione fra i tassi d'interesse. In questo caso si tratta di stabilire se i tassi nelle differenti valute mostrano andamenti sostanzialmente analoghi con una certa regolarità. Una misurazione esatta basata sulle correlazioni fra tutti i tassi in tutte le valute sarebbe estremamente complicata e difficilmente integrabile in un sistema di misurazione. Una possibilità consisterebbe nel raggruppare le valute in blocchi caratterizzati da movimenti strettamente correlati. Tuttavia, anche questo approccio potrebbe dimostrarsi assai complicato, senza contare che la scelta dei blocchi di valute potrebbe essere controversa. Inoltre, verrebbe così a mancare un parallelismo con le proposte per la misurazione del rischio di cambio contenute nel documento sui rischi di mercato, nelle quali è scartato il concetto dei blocchi di valute.

52. La soluzione più cauta sarebbe quella di non permettere *nessuna* compensazione fra le posizioni in differenti valute, ma un approccio così radicale appare eccessivamente severo e non rispecchia la realtà economica. L'evidenza empirica disponibile indica che le correlazioni fra i tassi d'interesse nelle differenti valute sono generalmente positive, seppure relativamente basse rispetto alle correlazioni fra i tassi per differenti scadenze nella stessa moneta. Pertanto, la maggioranza dei membri è in favore di una soluzione intermedia che non implichi ipotesi-limite circa le correlazioni

9 Le unità monetarie composite quali l'ECU o il DSP potrebbero essere segnalate come valute distinte oppure - a discrezione dell'organo di vigilanza - essere disaggregate e attribuite ai rispettivi scadenziari in base alla composizione del paniere.

10 Si sollecitano suggerimenti circa il livello-soglia appropriato per definire il volume di attività "rilevante".

11 Nessuna compensazione di questo tipo è prevista nello schema proposto per la misurazione dei rischi di mercato.

(cioè non così restrittive da escludere qualunque compensazione, né così permissive da consentire la compensazione piena). Si invitano gli operatori a formulare commenti sui possibili metodi praticabili per tenere conto delle correlazioni di tasso d'interesse fra le varie valute¹².

b) Trattamento delle posizioni in differenti unità affiliate

53. Gli organi di vigilanza preferiscono generalmente includere in un sistema di misurazione del rischio tutte le unità bancarie di un gruppo. Il Comitato ritiene che, alla stregua di ogni altra esposizione, il rischio di tasso d'interesse nel quale incorrono le banche a fronte delle posizioni delle loro filiali e filiazioni estere non debba sfuggire alla vigilanza prudenziale. Quand'anche le banche possano non disporre di un sistema pienamente integrato di controllo del rischio di tasso d'interesse che comprenda tutte le filiali e le filiazioni estere, esse dovrebbero comunque essere in grado di fornire dati su tutte le unità soggette alla vigilanza consolidata, con un'eventuale deroga *de minimis* per le istituzioni di minori dimensioni.

54. Tuttavia, se da un lato la segnalazione consolidata fornisce una misura del rischio più esauriente, essa può comportare una sottostima del rischio di mercato, giacché le posizioni di un'affiliata possono essere compensate con le posizioni contrarie di un'altra unità. Non vi è, ad esempio, alcuna garanzia che una casa-madre possa attingere agli utili di una filiazione per compensare le proprie perdite. Nella valutazione del rischio di mercato questo aspetto assume una rilevanza ben maggiore che nel caso del rischio di credito, per il quale l'esposizione della filiazione si sommerà in ogni caso a quella dell'istituzione madre. Prima di autorizzare compensazioni intragruppo le autorità di vigilanza nazionali dovrebbero ottenere sufficienti assicurazioni che sussiste la possibilità legale e pratica di trasferire gli utili. Inoltre, esse potrebbero comunque decidere l'applicazione di un qualche sistema di limiti per evitare che le banche facciano eccessivo affidamento sulla trasferibilità di utili fra le unità affiliate.

¹² Il calcolo del rischio di tasso d'interesse per ciascuna valuta darebbe luogo a: 1) fattori di non compensabilità verticale e/o orizzontale privi di segno e 2) una posizione finale residua non pareggiata con segno (attiva o passiva). Un possibile approccio propugnato da una delegazione consisterebbe nel determinare la misura del rischio aggiungendo i fattori di non compensabilità alla maggiore delle somme rispettivamente delle posizioni residuali non pareggiate passive e attive nelle singole valute. Tale metodo permetterebbe una compensazione parziale e assumerebbe un'assenza di correlazione positiva o negativa fra i tassi d'interesse nelle differenti valute.

IV. Elaborazione di uno schema di segnalazione

55. Al termine del processo di consultazione e dopo aver attentamente esaminato i commenti pervenuti, il Comitato si propone di elaborare uno schema di segnalazione sulla falsariga di quello utilizzato per il trattamento degli strumenti debitori nel portafoglio di negoziazione. Le proposte relative al rischio di mercato prevedono che le banche riportino le posizioni di negoziazione in titoli e strumenti derivati in uno scadenziario suddiviso in tredici fasce temporali (cfr. Allegato 1), sulla base del periodo mancante alla data di revisione del tasso ovvero, per gli strumenti a tasso fisso, alla scadenza finale. Il Comitato ritiene opportuno adottare un approccio analogo per tutte le attività e passività collegate a tassi d'interesse¹³ (iscritte in bilancio e fuori-bilancio) prevedendo uno scadenziario per ciascuna valuta di denominazione.

56. Molte posizioni nel portafoglio bancario hanno caratteristiche particolari che influiscono sulla loro specifica reattività alle variazioni dei tassi di mercato. E' essenziale, per l'affidabilità dei successivi calcoli di misurazione, che si possano opportunamente individuare tali poste nello scadenziario così da poter riservare loro un trattamento appropriato.

a) Poste ad ammortamento

57. Qualora l'autorità di vigilanza optasse per la segnalazione distinta delle poste ad ammortamento, applicando ad esse una procedura unificata, sarebbe necessario predisporre sezioni apposite nel modulo di segnalazione. Ciò si renderebbe superfluo ove le istituzioni dovessero scomporre e allocare le poste in questione in base alle varie date di rimborso parziale, come descritto nel paragrafo 27.

b) Non coincidenza fra scadenze contrattuali e fattuali

58. Per talune poste, come si è detto nei paragrafi 30-35, sebbene sia nota la data di revisione del tasso d'interesse ovvero la scadenza finale dello strumento, vi può essere motivo di ritenere che il termine effettivo se ne discosti a causa del comportamento dei depositanti o dei mutuatari. Ai fini dello schema di misurazione, pertanto, si suggerisce che tali posizioni siano individuate distintamente. Ciò consentirebbe di adottare differenti criteri presuntivi, quanto alla loro scadenza effettiva, nel valutare il rischio di tasso d'interesse cui la banca è esposta. I depositi a vista che, come spiegato nei paragrafi 32-34, possono giustificare un trattamento speciale, sarebbero separati dalle altre passività.

c) Poste non sensibili ai tassi d'interesse

59. Le attività e passività non sensibili ai tassi d'interesse (ad esempio le partecipazioni azionarie e le proprietà immobiliari) sarebbero riportate nel modulo di segnalazione in rubriche a parte, al di fuori di specifiche fasce temporali. Sembrerebbe opportuno che gli strumenti di capitale

¹³ Le attività e passività non fruttifere d'interesse verrebbero riportate separatamente nel modulo di segnalazione.

gravati da interessi (come i debiti subordinati) siano riportati nello scadenziario assieme alle altre posizioni bancarie, mentre gli elementi patrimoniali non sensibili ai tassi d'interesse (come il capitale azionario) verrebbero inclusi fra le passività infruttifere.

d) Strumenti derivati

60. Gli strumenti derivati sarebbero convertiti in poste di bilancio virtuali al fine di allocarli nello scadenziario assieme alle altre attività e passività. In linea di principio, non vi sarebbe alcuna ragione particolare per differenziare le posizioni fuori-bilancio dalle normali poste di bilancio nello schema di segnalazione. Tuttavia, per finalità di controllo e statistiche, potrebbe senz'altro essere utile individuare separatamente le posizioni assunte nei principali prodotti derivati, e in effetti il modulo di segnalazione pro-forma prevede una tale distinzione.

61. I *futures* e i *contratti a termine* nella medesima valuta, ivi compresi i *forward rate agreements* (FRA), sarebbero in linea di massima trattati come una combinazione di posizioni lunghe e corte in un titolo di Stato virtuale. La scadenza di un *future* o di un FRA corrisponderebbe al periodo di tempo mancante alla consegna o all'esecuzione del contratto, più - ove applicabile - il periodo di vita dello strumento sottostante. Ad esempio, alla data di segnalazione di fine giugno, una posizione lunga in un *future* di tasso d'interesse a tre mesi per consegna ad agosto sarebbe riportata come una posizione lunga con scadenza a cinque mesi e una posizione corta con scadenza a due mesi. Tuttavia, poiché il trattamento dissociato dei *futures* e dei FRA rileva un costo di finanziamento relativamente basso, un metodo alternativo potrebbe prevedere l'iscrizione del valore dei titoli consegnabili a fronte del contratto a termine.

62. Le *posizioni a termine in cambi* sarebbero iscritte nel rispettivo scadenziario in base al termine dei singoli contratti. Pertanto, una vendita a cinque mesi di dollari contro marchi verrebbe iscritta come posizione corta nella fascia da tre a sei mesi relativa alle posizioni in dollari e come posizione lunga nella fascia da tre a sei mesi relativa alle posizioni in marchi.

63. Gli *swaps* verrebbero trattati come due posizioni virtuali in titoli di Stato con le corrispondenti scadenze. Ad esempio, uno *swap* di tasso d'interesse in base al quale una banca riceve una cedola variabile e corrisponde una cedola fissa sarebbe considerato come una posizione lunga in un titolo a tasso variabile con scadenza equivalente al periodo che manca alla successiva revisione del tasso, e come una posizione corta in un titolo a reddito fisso con scadenza equivalente alla vita residua del contratto di *swap*. Le due contropartite di uno *swap* a valute incrociate sarebbero iscritte negli scadenziari delle rispettive monete.

64. Come indicato nel paragrafo 37, le *opzioni* verrebbero computate ai valori corretti per il delta. Nell'allocare tali valori nelle fasce temporali potrebbe essere adottato un approccio a doppia entrata come per gli altri strumenti derivati, con un'iscrizione in corrispondenza della data in cui il contratto sottostante ha effetto e un'iscrizione alla data in cui il contratto viene a scadenza.

65. Gli strumenti a tasso variabile con *cap* (limite superiore) o *floor* (limite inferiore) di tasso possono in teoria essere trattati come una combinazione di titoli a tasso variabile e una serie di opzioni "europee". Ad esempio, il detentore di un'obbligazione triennale a tasso variabile collegato al LIBOR a sei mesi con un *cap* del 15% potrebbe trattare il titolo in questione come segue:

- 1) un titolo con revisione di tasso semestrale; e
- 2) una serie di cinque opzioni *call* sottoscritte per un FRA con base del 15%, ciascuna delle quali riportate con segno negativo in corrispondenza dell'epoca in cui il FRA sottostante ha effetto, e con segno positivo in corrispondenza dell'epoca in cui il FRA sottostante giunge a scadenza.

Si ammette tuttavia che siffatto trattamento può risultare eccessivamente complicato, e si potrebbe quindi considerare un'alternativa più semplice. Una possibilità consisterebbe, ad esempio, nel trattare gli strumenti con *caps* situati a oltre 1 punto percentuale al di sopra dei tassi correnti come strumenti a tasso variabile, e quelli con *caps* entro tale soglia di 1 punto come strumenti a tasso fisso da iscrivere nello schema in base alla scadenza finale. Si sollecitano commenti su questa o su altre possibili metodologie alternative.

e) Poste del portafoglio di negoziazione

66. Come indicato nei paragrafi 17 e 18, si pongono taluni problemi per quanto riguarda l'integrazione fra il portafoglio di negoziazione e quello dei prodotti bancari. Si propone pertanto che lo schema di segnalazione preveda sezioni separate per le poste del portafoglio di negoziazione.

V. Consultazione

67. Il presente documento è distribuito ad un'ampia gamma di operatori a fini di consultazione sia all'interno del Gruppo dei Dieci sia in altri paesi. Si invita a esprimere commenti su tutti gli aspetti, e in particolare sui punti sotto elencati, nonché a formulare, se del caso, controproposte.

I. Questioni di principio

68. **Domanda 1** - Lo schema proposto per determinare il rischio di tasso d'interesse è giudicato appropriato? Vi sono modifiche che ne migliorerebbero l'efficacia?

Domanda 2 - E' appropriato l'approccio incentrato sull'individuazione delle situazioni anomale, ossia delle banche con livelli di rischio di tasso d'interesse eccezionalmente elevati?

Domanda 3 - Vi sono altri metodi appropriati per le banche con livelli moderati di rischio di tasso d'interesse?

II. Questioni di metodologia

69. **Domanda 1** - Il sistema di misurazione propugnato da una consistente maggioranza di membri del Comitato di Basilea mira a determinare il rischio cui è esposto il valore economico di una banca per effetto di future variazioni dei tassi d'interesse utilizzando un metodo basato sugli sbilanci ponderati per la durata finanziaria.

- a) Tale approccio rappresenta un compromesso accettabile fra semplicità e accuratezza?
- b) Può considerarsi un metodo efficace per individuare le situazioni anomale? Quali miglioramenti si suggeriscono?

Domanda 2 - Una minoranza dei membri del Comitato è in favore di un sistema di misurazione alternativo incentrato sugli utili correnti (cfr. paragrafi 20-22).

- a) Sarebbe utile integrare il sistema di base con una misurazione del rischio in termini di utili correnti?
- b) Qual è il parere degli operatori sull'eventuale impiego, a discrezione dell'autorità nazionale, dell'approccio basato sugli utili correnti *in alternativa* a quello basato sul valore economico?

Domanda 3 - Nei paragrafi 23-24 si rileva che il sistema di misurazione previsto non individuerrebbe le "perdite pregresse latenti" causate da movimenti passati dei tassi d'interesse, le quali non appaiono in quanto le attività/passività sono computate a valori contabili.

- a) Si ritiene che ciò costituisca un elemento significativo del rischio di tasso d'interesse il quale dovrebbe essere rilevato in qualche modo ed essere controllato dall'organo di vigilanza?
- b) In caso affermativo, si dovrebbe richiedere alle banche di:
 - stimare il valore attuale netto del proprio portafoglio bancario; oppure di
 - calcolare il rendimento medio ponderato delle attività e passività in ciascuna fascia temporale; oppure di
 - tenere rilevazioni sul volume delle attività remunerate a un tasso fisso inferiore ai tassi correnti di mercato, nonché sul loro finanziamento?

Domanda 4 - Il paragrafo 18 propone che ai fini della misurazione del rischio di tasso d'interesse le posizioni di *negoziazione* (compresi gli strumenti fuori-bilancio detenuti a fini di negoziazione) siano tenute separate dalle posizioni *non di negoziazione* (compresi gli strumenti fuori-bilancio usati a copertura di posizioni non di negoziazione).

- a) In quale misura posizioni simmetriche presenti nel portafoglio di negoziazione e nel portafoglio bancario a livello della stessa fascia temporale (o in generale) possono essere riconosciute come poste di copertura reciproca?
- b) Il riconoscimento della funzione di copertura dovrebbe essere subordinato al fatto che la banca opera una consapevole gestione integrata del rischio di tasso d'interesse, oppure la tenuta di entrambi i portafogli ai valori correnti di mercato dovrebbe costituire un elemento essenziale?

Domanda 5 - Nel paragrafo 27 viene proposta, per le poste ad ammortamento graduale, una ponderazione con fattori ridotti oppure una disaggregazione in base ai singoli rimborsi parziali. Si ritiene corretta tale impostazione? In caso affermativo, quale metodo di segnalazione sarebbe preferibile?

Domanda 6 - Nei paragrafi 30-35 sono spiegati problemi connessi alla collocazione nelle fasce temporali dei conti a vista e di altri depositi per i quali non vi è coincidenza fra scadenza contrattuale e fattuale.

- a) Quale trattamento si reputa appropriato per tali poste?
- b) In che modo si potrebbe ragionevolmente tenere conto di tale aspetto, limitando nel contempo il rischio di ipotesi irrealistiche?

Domanda 7 - Nel paragrafo 37 viene proposto l'uso di valori corretti per il delta nella segnalazione di opzioni e strumenti analoghi (come *caps* e *floors* di tasso d'interesse).

- a) L'utilizzo di coefficienti delta sarebbe la soluzione migliore per le istituzioni con strumenti di analisi sofisticati, oppure sarebbe fattibile l'impiego di modelli teorici di formazione dei prezzi per le opzioni?
- b) Sarebbe opportuno un approccio alternativo per le istituzioni che usano procedure meno elaborate, analogo a quello proposto nel documento sui rischi di mercato?

Domanda 8 - I coefficienti di durata finanziaria menzionati nel paragrafo 40 e specificati nell'Allegato 1 assumono come parametro una variazione dei tassi d'interesse decrescente da 1 punto percentuale per le posizioni a breve termine fino a 0,6 punti per quelle a più lungo termine.

- a) Un movimento di 1 punto costituisce una protezione sufficiente alla luce della variabilità storica dei tassi d'interesse?
- b) E' appropriato adottare una scala progressiva di coefficienti per rispecchiare la variabilità decrescente dei tassi d'interesse lungo la curva dei rendimenti, o sarebbe meglio mantenere la protezione di 1 punto percentuale per tutto il ventaglio di scadenze?
- c) Per gli strumenti a cedola ridotta è proposta l'applicazione di più elevati coefficienti di durata finanziaria. Esiste un modo migliore per trattare tali posizioni?
- d) Vi sono buone ragioni per applicare differenti coefficienti di durata finanziaria a posizioni denominate in differenti valute?
- e) Nel paragrafo 42 viene considerata la possibilità che le banche adottino in via discrezionale una misura più sofisticata della durata finanziaria, basata sul tasso d'interesse effettivo e sulla scadenza di ciascuna posizione. Quali sono i pareri in proposito?

Domanda 9 - Nei paragrafi 44-46 viene posta la questione se le posizioni simmetriche entro la stessa fascia temporale siano da considerarsi esenti da rischio.

- a) L'introduzione di un modico fattore di non compensabilità verticale, per tenere conto del rischio di base e di sbilanci all'interno della medesima fascia temporale, avrebbe un'incidenza rilevante sulla misura del rischio di tasso d'interesse?
- b) In caso affermativo, sarebbe opportuno consentire alle banche di elidere posizioni strettamente bilanciate soggette allo stesso tasso di riferimento?

Domanda 10 - Nel paragrafo 48 si rileva che sussistono pareri discordi a riguardo della piena compensazione fra posizioni attive e passive ponderate per la durata finanziaria situate in diverse fasce temporali.

- a) In quale misura l'applicazione di fattori di non compensabilità orizzontale migliorerebbe l'accuratezza della misurazione?
- b) Sarebbero appropriati i fattori di non compensabilità orizzontale proposti per il portafoglio di negoziazione (cfr. Allegato 2)?

Domanda 11 - Nei paragrafi 50-52 è posta la questione del riconoscimento della copertura fornita da posizioni simmetriche in diverse valute.

- a) E' corretto far uso, come si propone, di differenti scadenziari per ciascuna delle valute in cui la banca detiene posizioni non irrilevanti?

- b) Dovrebbe essere consentita una compensazione totale o parziale per il rischio di tasso d'interesse assunto in differenti valute?
- c) Vi sarebbe un metodo alternativo praticabile per riconoscere le correlazioni di tasso fra le diverse valute?

Domanda 12 - Nei paragrafi 53 e 54 viene espresso l'intento del Comitato di Basilea di evitare che sfugga alla vigilanza il rischio di tasso d'interesse assunto presso le filiali e filiazioni estere.

- a) In che misura le banche dovrebbero essere tenute a misurare il rischio di tasso d'interesse su base consolidata?
- b) Ove fosse prevista una segnalazione consolidata, sarebbe opportuna la piena compensazione?

Domanda 13 - Lo schema di segnalazione previsto nella Sezione IV comprende tredici fasce temporali e può incorporare fino a tre tipologie di flussi monetari (con ammortamento, senza ammortamento e con interesse scontato anticipatamente).

- a) Si ritiene che il numero di fasce sia appropriato?
- b) Si ritiene adeguata la tripartizione delle tipologie di flussi monetari o dovrebbe esservene un numero minore o maggiore?
- c) La maggiore accuratezza ottenibile giustifica l'uso di un sistema a doppia entrata per allocare nelle fasce temporali gli strumenti derivati, come proposto nei paragrafi 61-64?
- d) Quali metodi pratici potrebbero essere usati per gli strumenti a tasso variabile con *cap/floor* in alternativa a quello indicato nel paragrafo 65?

70. I commenti sulle questioni sopra indicate e su ogni altro aspetto delle nozioni descritte nel presente documento dovranno essere fatti pervenire alle autorità di vigilanza nazionali entro la fine del 1993. Le risposte saranno riunite a livello nazionale e trasmesse al Comitato di Basilea per una riconsiderazione delle varie questioni. Sulla base dei risultati della consultazione e, più in generale, dei progressi compiuti nell'analisi dei rischi di mercato, si potrà quindi procedere all'elaborazione di un coerente schema di segnalazione.

**Fattori di ponderazione per il rischio di tasso d'interesse
nelle proposte relative ai rischi di mercato**

La tabella seguente riporta i coefficienti di rischio previsti per le posizioni nette (lunghe o corte) in ciascuna fascia temporale.

cedola $\geq 3\%$		cedola $< 3\%$		coefficiente di durata fin. (A)	variaz. presunta dei rendimenti (B)	coefficiente di rischio (A) x (B)
fino a 1	mese	fino a 1	mese	0,00	1,00	0,00%
da 1 a 3	mesi	da 1 a 3	mesi	0,20	1,00	0,20%
da 3 a 6	mesi	da 3 a 6	mesi	0,40	1,00	0,40%
da 6 a 12	mesi	da 6 a 12	mesi	0,70	1,00	0,70%
da 1 a 2	anni	da 1,0 a 1,9	anni	1,40	0,90	1,25%
da 2 a 3	anni	da 1,9 a 2,8	anni	2,20	0,80	1,75%
da 3 a 4	anni	da 2,8 a 3,6	anni	3,00	0,75	2,25%
da 4 a 5	anni	da 3,6 a 4,3	anni	3,65	0,75	2,75%
da 5 a 7	anni	da 4,3 a 5,7	anni	4,65	0,70	3,25%
da 7 a 10	anni	da 5,7 a 7,3	anni	5,80	0,65	3,75%
da 10 a 15	anni	da 7,3 a 9,3	anni	7,50	0,60	4,50%
da 15 a 20	anni	da 9,3 a 10,6	anni	8,75	0,60	5,25%
oltre i 20	anni	da 10,6 a 12	anni	10,00	0,60	6,00%
		da 12 a 20	anni	13,50	0,60	8,00%
		oltre i 20	anni	21,00	0,60	12,50%

**Compensazione orizzontale di strumenti debitori
nelle proposte relative ai rischi di mercato**

Le proposte raggruppano le fasce temporali in tre "zone" come specificato più in basso.

Sarebbe consentita una compensazione parziale fra le posizioni lunghe e corte ponderate presenti in ciascuna zona, applicando alla porzione bilanciata un fattore di non compensabilità pari a una quota del requisito patrimoniale. Il fattore di non compensabilità all'interno della zona 1 è del 40%, applicabile a uno dei lati dell'importo bilanciato. Per le zone 2 e 3 il fattore di non compensabilità sarebbe del 30%.

La posizione netta residua che risulta per ciascuna zona potrebbe quindi essere compensata a fronte delle posizioni simmetriche nelle altre zone, ripetendo il procedimento suddetto. Il fattore di non compensabilità proposto fra le zone contigue è del 40%; quello fra zone non contigue del 150%, cosicché il 25% di una posizione bilanciata potrebbe essere considerato come coperto.

	fascia temp.	entro la stessa zona	fra zone contigue	fra le zone 1 e 3
Zona 1	0 - 1 mese			
	1 - 3 mesi	40%		
	3 - 6 mesi			
	6 - 12 mesi		40%	
Zona 2	1 - 2 anni			
	2 - 3 anni	30%		150%
	3 - 4 anni			
	4 - 5 anni		40%	
Zona 3	5 - 7 anni			
	7 - 10 anni			
	10 - 15 anni	30%		
	15 - 20 anni			
	oltre 20 anni			

GLOSSARIO

Asimmetria di tasso d'interesse

Sfasamento temporale, in termini di revisione delle condizioni di tasso, fra le posizioni attive e passive di un'istituzione, che espone quest'ultima a un rischio di tasso d'interesse.

Cap (o floor) di tasso d'interesse

Strumento analogo ad un'opzione, in base al quale un contraente contro il corrispettivo di una commissione (assimilabile a un premio) si protegge contro l'aumento (o il calo) di un dato tasso d'interesse al disopra (o al disotto) di una certa soglia.

Contratto a termine

Impegno a ritirare (o consegnare) un'attività ad una data futura ad un prezzo stabilito all'epoca del contratto, che solitamente corrisponde al costo netto di finanziamento. Può avere per oggetto valute, azioni, merci e altre attività.

Copertura (hedge)

Posizione assunta allo scopo di controbilanciare un'esposizione esistente o attesa ad una variazione dei tassi d'interesse o dei prezzi di mercato.

Delta

La variazione attesa del prezzo di un'opzione in funzione di una variazione unitaria dello strumento sottostante. Un'opzione il cui prezzo vari di \$1 per ogni variazione di \$2 del corso dello strumento sottostante ha un delta di 0,5. Il delta tende verso 1 per le opzioni con elevato valore intrinseco positivo, mentre tende verso 0 per le opzioni con elevato valore intrinseco negativo.

Durata finanziaria (*duration*)

Concetto matematico fungente da indicatore della reattività del prezzo di uno strumento debitorio a modeste variazioni parallele dei tassi d'interesse. La durata finanziaria è data dalla scadenza media di tutti i flussi monetari generati da uno strumento, in conto interessi e capitale, ponderata per il valore attuale di tali flussi.

Forward rate agreement (FRA)

Contratto in base al quale due controparti concordano il tasso d'interesse da corrispondere, a partire da una certa data futura, su un deposito virtuale con scadenza prestabilita. Normalmente il FRA non dà luogo a scambio in conto capitale, essendo regolata in contante la differenza fra il tasso concordato e il tasso corrente di riferimento.

Futures

Contratti negoziati presso borse valori che prevedono l'impegno di ritirare o consegnare una data quantità di una merce o un dato ammontare di uno strumento finanziario ad una data futura prestabilita.

LIBOR

London Interbank Offered Rate. Tasso al quale le banche sono disposte a prestare fondi sul mercato interbancario internazionale.

Obbligazione a cedola zero (o senza cedola)

Titolo obbligazionario che non prevede pagamenti periodici in conto interessi e il cui rendimento è costituito pertanto dalla differenza fra il prezzo di rimborso (valore facciale) e il prezzo di acquisto, il quale tende naturalmente ad aumentare con l'approssimarsi della scadenza.

Operazioni fuori-bilancio

Operazioni bancarie che normalmente non comportano l'assunzione di attività o passività e che quindi non compaiono nel corpo principale dello stato patrimoniale. Fra di esse figurano gli *swaps*, le opzioni, i *futures*, i contratti a termine in cambi e i crediti di firma¹.

Opzione

Contratto che, contro il pagamento di un premio, attribuisce a una delle parti il diritto - ma non l'obbligo - di ritirare (opzione *call*) ovvero di consegnare (opzione *put*) un certo ammontare di un dato strumento finanziario ad un prezzo prestabilito e ad una data futura (opzione "europea") ovvero entro una data futura (opzione "americana").

Perdita (pregressa) latente

Perdita insita in un certo strumento, causata da passate variazioni dei tassi d'interesse, ma non ancora rilevata contabilmente in quanto lo strumento è computato a costi storici.

Portafoglio di negoziazione

Posizioni in strumenti finanziari assunte in proprio da un'istituzione con l'intento di trarre beneficio nel breve periodo da differenze effettive o attese fra prezzo di acquisto e di vendita oppure a copertura di altri elementi del medesimo portafoglio, o ancora che sono detenute in vista di una loro ricessione a breve termine o per eseguire contratti stipulati con la clientela.

Poste ad ammortamento

Poste relative a strumenti a estinzione graduale mediante il rimborso periodico di una rata in conto capitale e interessi, secondo un piano prestabilito.

Poste non ad ammortamento

Poste relative a strumenti che prevedono il rimborso totale del capitale alla scadenza finale.

Rimborso anticipato

Pagamento in conto capitale effettuato anteriormente alla scadenza prevista. Ad esempio, il titolare di un mutuo ipotecario può rimborsare anticipatamente il prestito poiché l'immobile è stato rifinanziato o venduto.

Rischio di base

Rischio che vari il rendimento relativo di due strumenti simili, ma non identici. Per tale evenienza sussiste un rischio anche ove le scadenze siano perfettamente bilanciate.

Rischio di controparte

Rischio che la controparte in uno strumento finanziario non adempia le condizioni contrattuali.

¹ In taluni paesi parte di queste poste può figurare nel bilancio.

Rischio di mercato

Rischio di perdite sulle posizioni in bilancio o fuori-bilancio dovute a movimenti dei prezzi di mercato, fra cui tassi d'interesse, tassi di cambio e corsi azionari.

Rischio di tasso d'interesse

Rischio che eventuali variazioni dei tassi d'interesse di mercato incidano negativamente sulla situazione finanziaria di un'istituzione.

Swap

Transazione finanziaria in base alla quale due contraenti convengono di scambiarsi per un dato periodo flussi di pagamenti secondo condizioni predeterminate.

Swap di tasso d'interesse

Transazione in cui due contraenti si scambiano pagamenti in conto interesse di tipo diverso sulla base di un ammontare nominale di riferimento. I principali tipi sono: *swap* di cedole (tasso fisso contro tasso variabile nella stessa valuta); *swap* di basi (un tasso variabile contro un altro tasso variabile nella stessa valuta); *swap* d'interesse a valute incrociate (tasso fisso in una valuta contro tasso variabile in un'altra valuta).

Swap d'interesse a valute incrociate

Cfr. "*swap* di tasso d'interesse".

Tasso di riferimento

Tasso d'interesse (ad esempio *prime rate*) al quale è collegato un determinato strumento a tasso variabile, il cui rendimento è pertanto soggetto a movimenti non predeterminabili.